REGOLAMENTO (CEE) N. 1680/78 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 1978

relativo all'adeguamento della restituzione all'esportazione di malto di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,

considerando che per le esportazioni di malto d'orzo effettuate nei primi due mesi della campagna con restituzione fissata in anticipo anteriormente al 1° agosto, l'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75 dispone a quali condizioni deve essere effettuato l'adeguamento della restituzione fissata in anticipo ;

considerando che, nel caso che detto adeguamento debba essere effettuato, occorre accertare che il malto d'orzo esportato nei primi due mesi della campagna era in giacenza, all'ammasso al termine della campagna precedente o è stato fabbricato con orzo giacente all'ammasso a tale data ; che a tale scopo è pertanto necessario procedere ad un controllo delle quantità di orzo e di malto giacenti all'ammasso al termine della campagna in causa ; che questi controlli devono essere effettuati dagli organismi competenti di ciascuno Stato membro che dovranno prendere tutte le misure necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni comunitarie relative all'adeguamento delle restituzioni all'esportazione di malto nel periodo considerato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle scorte di malto o di orzo esistenti alla fine di una campagna per la quale non è stata fissata per detti prodotti l'indennità di compensazione di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e che vengono esportate sotto forma di malto nei primi due mesi della campagna successiva scortate da certificato che implichi una restituzione fissata in anticipo anteriormente alla data del 1° agosto.

2. Il giorno da prendere in considerazione per la data dell'esportazione è quello dell'adempimento delle formalità doganali di cui all'articolo 9, paragrafo 3, secondo capoverso, lettera b), del regolamento (CEE) n. 193/75 (3).

Articolo 2

1. Per beneficiare dell'adeguamento della restituzione all'esportazione di malto d'orzo di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, l'esportatore deve :

— se il malto è stato fabbricato con orzo giacente nelle scorte al termine della campagna di commercializzazione, presentare all'autorità competente dello Stato membro incaricato del pagamento della restituzione, dei documenti attestanti che :

 a) l'orzo proviene da scorte dichiarate all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio esse si trovavano, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 ;

 b) il malto è stato esportato dopo il 31 luglio e anteriormente al 1° ottobre dell'anno in causa ;

— se si tratta di malto giacente nelle scorte alla fine della campagna di commercializzazione, presentare all'autorità competente dello Stato membro incaricato del pagamento della restituzione dei documenti attestanti che :

 a) il malto proviene da scorte dichiarate all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio esse si trovavano, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 ;

 b) il malto è stato esportato dopo il 31 luglio e anteriormente al 1° ottobre dell'anno in causa.

2. Il documento di cui al paragrafo 1, primo trattino, lettera a) e secondo trattino, lettera a) è conservato dall'autorità competente incaricata del pagamento della restituzione.

Articolo 3

1. Il detentore di scorte di malto o di orzo che possono essere esportate sotto forma di malto con la restituzione adeguata deve aver presentato, a mezzo

(1) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.
(3) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.

lettera raccomandata, telescritto o telegramma inviato entro e non oltre il terzo giorno feriale del mese di agosto dell'anno in causa, una dichiarazione all' autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si trovano le scorte, indicando le scorte di malto e d'orzo detenute presso di lui alla data del 31 luglio. In questa dichiarazione devono figurare, per lo meno, i dati di cui all'allegato.

2. Una volta soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, su domanda dell'interessato, l'autorità competente rilascia uno o più attestati da cui risulti che i prodotti esportati erano effettivamente giacenti nelle scorte alla fine della campagna di commercializzazione precedente e possono quindi beneficiare dell'adeguamento della restituzione in conformità delle disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75.

L'attestato o gli attestati rilasciati possono riguardare, al massimo, il quantitativo dichiarato in conformità del paragrafo 1. Su domanda dell'interessato, un attestato già rilasciato può essere sostituito da attestati parziali.

Articolo 4

1. L'autorità competente di ciascuno Stato membro :

a) esercita i controlli necessari delle scorte e dei relativi movimenti nel proprio territorio ;

b) adotta tutte le misure complementari necessarie per tener conto delle condizioni particolari esistenti nel proprio territorio e stabilisce segnatamente i periodi durante i quali le scorte ed i relativi movimenti sono soggetti a controllo.

2. Gli Stati membri inviano alla Commissione, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in causa, una relazione scritta sull'applicazione del presente regolamento nella quale dovranno essere indicati i quantitativi di orzo e di malto giacenti nelle scorte alla fine della campagna e i quantitativi di malto esportati che hanno beneficiato delle disposizioni del presente regolamento.

3. In ciascuno Stato membro, l'autorità competente è l'organismo d'intervento o qualsiasi altro organismo designato dallo Stato membro.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

ALLEGATO

Informazioni minime da fornire all'atto della compilazione della dichiarazione delle scorte di malto o di orzo esistenti alla data del 31 luglio

A. *Malto*

1. quantitativo, ripartito secondo la categoria,
2. località di ammasso.

B. *Orzo*

1. quantitativo,
2. località di ammasso,
3. dichiarazione dalla quale risulti che :
 a) l'orzo non proviene dal nuovo raccolto nella Comunità ;
 b) l'orzo è adatto ad essere trasformato in malto.